



COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO
PROVINCIA DI NOVARA
POLIZIA MUNICIPALE

Via Matteotti 15, CAP. 28060 - TEL 0321-55113 - FAX 0321-550002
CODICE FISCALE 80013960036 - P. IVA 00467930038

ORDINANZA NR. 17/2020

Granozzo con Monticello, 04 Maggio 2020

OGGETTO: contenimento del contagio da "covid 2019" o "Coronavirus" – Misure di emergenza a far data dal 04 Maggio 2020 – Fase 2.

IL SINDACO

Preso atto che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi sul territorio nazionale del Covid 2019, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri Decreti dell' 8,9,11,22 marzo e 1° 10 e 26 aprile, ha progressivamente adottato misure urgenti a riguardo della situazione epidemiologica;

Richiamate le misure contenute nelle Ordinanze del Ministero della Salute del 20 marzo e del 28 marzo, adottata quest'ultima di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti;

Visti i Decreti del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte circa le ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza da Covid-19 e, da ultimo, il Dpgr n. 43 del 30 aprile u.s.;

Visto l'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978, relativa all'Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

Richiamati gli art. 50 comma 5° e 54 comma 4° del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, in qualità di Autorità Sanitaria locale;

ORDINA

A partire dal 04 Maggio:

- l'apertura dei cimiteri comunali, con l'obbligo però del rispetto delle regole di distanziamento e di protezione personale, con accesso contingentato, fino ad un massimo di 15 persone;
- l'apertura delle strutture alberghiere e similari, nel rispetto del relativo Protocollo anti Covid-19.
- l'attività di ristorazione da asporto, con la consumazione che non può avvenire nelle immediate vicinanze del locale ma a casa o in ufficio, che si aggiunge alle attività di vendita di generi alimentari di prima necessità, alle edicole, ai tabaccai ed alle farmacie. Deve essere garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro e occorre indossare le mascherine.
- Lo spostamento delle persone fisiche, legato a comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute o visita ai congiunti, ovvero parenti ed affini, coniuge, conviventi, fidanzati stabili e affetti stabili.
- lo svolgimento di attività sportiva o motoria, individualmente, o accompagnando minori o disabili, rispettando la distanza di due metri fra le persone (per l'attività sportiva) e di almeno un metro per le altre attività, potendo altresì correre, passeggiare, andare in bici se da soli, sempre con il rispetto della distanza interpersonale citata.

CONFERMA

- 1) di evitare ogni spostamento se si sospetta di essere malati o se si assiste persone malate.
- 2) La sospensione di ogni evento, anche ludico e sportivo, in luoghi pubblici e privati.

DEMANDA

Al servizio messi comunale la pubblicazione della presente Ordinanza, alla polizia Locale e/o alla Stazione carabinieri di Cameriano il rispetto dei disposti della presente Ordinanza



Il Sindaco
Dott. Paolo PAGLINO